



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711- 575218
Fax 055 - 582694
E-mail: sandro@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Ottobre 2009

News per i clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Scade il 30 novembre la seconda rata di acconto per l'anno 2009

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il **30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata** dell'acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico e dell'acconto IRES per le società ed enti equiparati con esercizio coincidente con l'anno solare. Entro lo stesso termine va versata, anche, la seconda o unica rata dell'IRAP.

**Chi deve versare
l'acconto**

Come ricordato in premessa, **scade il 30 novembre** il termine per versare la seconda o unica rata degli acconti imposte anno 2009. **Sono tenuti a tale versamento**, con le diverse modalità di cui si dirà in seguito:

- **le persone fisiche;**
- **le società di persone ed enti equiparati;**
- **le società di capitali ed enti equiparati con esercizio coincidente con l'anno solare.**



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 – 577711- 575218
Fax 055 - 582694
E-mail: sandro@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Chi **NON** deve versare l'acconto

NON devono, invece, **versare l'acconto** i contribuenti che:

- non hanno avuto redditi nell'esercizio precedente (ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2009);
- non avranno redditi nell'esercizio in corso (ad esempio, i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2008);
- non hanno presentato la dichiarazione per l'anno precedente, perché non obbligati;
- nell'esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all'atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d'imposta;
- hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l'imposta (al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute).

Sono, inoltre, **esonerati dal versamento anche gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2009 e il 30 novembre 2009** per i redditi del de cuius.

Come si determina l'acconto

Gli acconti relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap) e ai contributi previdenziali – in scadenza il prossimo **30° novembre 2009** – possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi:

- metodo **storico**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2008;
- metodo **previsionale**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d'imposta 2009. Infatti, il contribuente (sia esso persona fisica o società) che prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2009 o di minori redditi percepiti nello stesso anno), può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta (c.d. "metodo previsionale").



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711- 575218
Fax 055 - 582694
E-mail: sandro@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.

ATTENZIONE

Lo Studio provvederà come di consueto al calcolo dell'acconto di novembre sulla base del metodo storico.

Nel caso in cui la clientela ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale deve farne esplicita richiesta allo Studio.

In tal caso è comunque necessario ricordare che qualora il versamento ricalcolato risultasse insufficiente (tale verifica verrà fatta in sede di compilazione del prossimo modello Unico 2010, quando sarà determinata l'imposta effettivamente dovuta), tale differenza sarà oggetto di sanzione (anche se sarà possibile regolarizzare il versamento applicando il ravvedimento operoso con sanzione ridotta del 3%).

In considerazione delle variabili che potrebbero incidere sul calcolo, onde evitare spiacevoli conseguenze in sede di determinazione delle imposte dovute a saldo, **lo Studio consiglia il ricalcolo solo alla clientela che preveda una sensibile riduzione del reddito per il periodo d'imposta 2009** ovvero se sono stati sostenuti rilevanti oneri che danno diritto ad una deduzione/detrazione (es: spese mediche, riscatto degli anni di laurea, recupero del patrimonio edilizio con detrazione 36% ovvero interventi di risparmio energetico 55%, ecc).

Si fa osservare che i contribuenti che si avvalgono della cosiddetta "Agevolazione Tremonti ter" di cui all'articolo 5 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, **NON possono tener conto, ai fini del calcolo degli acconti degli effetti derivanti dalla predetta agevolazione.** In altre parole, poiché l'agevolazione si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte IRPEF/IRES derivanti da Unico, tali contribuenti devono calcolare gli acconti come se non dovessero usufruire dell'agevolazione (ciò vale anche nel caso in cui decidessero di applicare il metodo di calcolo degli acconti "previsionale").

Infine, prima di riportare in forma tabellare le **misure per il versamento degli acconti**, si ricorda che mentre il primo acconto versato a giugno/luglio 2009 ha potuto essere rateizzato,



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711- 575218

Fax 055 - 582694

E-mail: sandro@studioamartelli.it

www.studioamartelli.it

ciò NON è possibile per l'acconto di novembre che va, quindi, versato in unica soluzione.



Studio Rag. Alessandro Martelli

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze

Tel. 055 - 577711- 575218
Fax 055 - 582694
E-mail: sandro@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Persone fisiche

IRPEF

Versamento in unico acconto:

- tale possibilità si verifica se l'importo dovuto a titolo di acconto, determinato applicando l'aliquota del 99% sul valore di cui al rigo RN31, non supera 257,52 euro. Infatti, in tale ipotesi il contribuente può versare l'acconto in un'unica soluzione, entro il 30 novembre. Considerato che la soglia di 257,52 euro si riferisce all'importo dell'acconto, il valore del rigo RN31 che non deve essere superato per versare in unica soluzione è pari a 260 euro.

Versamento di entrambi gli acconti:

- tale possibilità si può verificare nel caso in cui applicando il 99% sul rigo RN31 si determina un valore superiore a 257,52 euro (quindi se l'importo del rigo RN31 è superiore a 260 euro) l'acconto così determinato deve essere versato in due rate, di cui:
 - la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2009.

Per semplificare, le percentuali da applicare al rigo RN30, per determinare i due acconti sono le seguenti:

- 📄 1° acconto = $40\% \times 99\% = 39,6\%$;
- 📄 2° acconto = $60\% \times 99\% = 59,4\%$.



Studio Rag. Alessandro Martelli

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze

Tel. 055 - 577711- 575218
Fax 055 - 582694
E-mail: sandro@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Società di capitali	IRES	<p><u>100%</u></p> <p>→ <u>In unica soluzione</u>, entro il 30 novembre 2009, se il versamento della prima rata, pari al 40% del rigo RN17 è inferiore a € 103 (ossia il 40% di 257,52);</p> <p>OPPURE</p> <p>→ l'acconto deve essere versato in due rate, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">↘ la prima, nella misura del 40%, entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 16 giugno), ovvero entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;↘ la seconda, nella restante misura del 60%, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 30 novembre 2009).
	IRAP	<p>Per le società di capitali ed enti equiparati, l'acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l'IRES. In particolare, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 è dovuto in misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.</p>



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711- 575218
Fax 055 - 582694
E-mail: sandro@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Società di persone	IRAP	Le società di persone e gli enti ad esse equiparati sono tenute al solo versamento dell'IRAP in quanto esse, ai fini IRPEF, sono tassate per trasparenza in capo ai soci. Pertanto, l'obbligo di versamento degli acconti riguarda esclusivamente l'IRAP. Le regole sono le stesse descritte per le persone fisiche a cui si rimanda.
---------------------------	-------------	--

Modalità di versamento degli acconti

Il versamento degli acconti, **per i soggetti titolari di partita IVA**, deve essere effettuato utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica.

E' possibile compensare, liberamente, l'importo dovuto a titolo d'acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.